



Paolo Cavana

(professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico nell'Università LUMSA di Roma, Dipartimento di Giurisprudenza, Economia Politica e Lingue moderne)

**La *Pacem in terris*: un nuovo approccio ai diritti umani.
Alcune osservazioni tra dottrina sociale della Chiesa, rinnovamento conciliare e revisione del Codice di diritto canonico ***

*Pacem in terris: a new approach to human rights.
A survey through the social doctrine of the Church, conciliar renewal
and revision of the Code of Canon Law*

ABSTRACT: il contributo si sofferma sulle principali novità dell'ultima Enciclica di papa Giovanni XXIII "Pacem in terris" (1963), in particolare sul nuovo approccio ai diritti umani che essa introduce nel magistero sociale della Chiesa cattolica e sulla sua incidenza nei lavori del Concilio Vaticano II e nella revisione del Codice di diritto canonico.

ABSTRACT: This paper focuses on the main innovations of the last Encyclical of Pope John XXIII "Pacem in terris" (1963), in particular on the new approach to human rights that it introduces in the social magisterium of the Catholic Church and on its impact on the work of the Second Vatican Council and in the revision of the Code of Canon Law.

SOMMARIO - 1. Novità della *Pacem in terris* ed evento conciliare - 2. Un nuovo approccio ai diritti umani fondato sul valore della libertà - 3. Fondamento dei diritti umani, magistero pontificio e Concilio Vaticano II - 4. Il primo *Bill of Rights* nel magistero della Chiesa. I diritti umani come terreno di incontro tra persone e popoli - 5. Un (cauto) apprezzamento del costituzionalismo democratico - 6. *Pacem in terris* e riforma del Codice di diritto canonico - 7. La *Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo* e la comunità internazionale - 8. Errore ed errante: la dottrina al servizio dell'uomo, non viceversa - 9. False ideologie e movimenti storici: un approccio nuovo alle dinamiche politiche - 10. La perenne attualità dell'Enciclica.

1 - Novità della *Pacem in terris* ed evento conciliare

* Contributo sottoposto a valutazione - Peer reviewed paper.

Testo ampliato e con note della relazione svolta nella Giornata di Studi "60 anni dalla *Pacem in Terris. Le religioni a servizio della pace*" (26 settembre 2023, Albergo dei Poveri, Genova) patrocinata da Università di Genova, RUniPace (Rete Università per la Pace) e Ordine dei Giornalisti della Liguria.



L'enciclica *Pacem in terris* ha rappresentato un punto di non ritorno nell'evoluzione del magistero cattolico in ordine ai rapporti tra la Chiesa, le realtà temporali e l'ordine politico¹. In essa si coglie uno sguardo nuovo, pieno di fiducia nei confronti dell'uomo e di alcune conquiste della modernità (i così detti "segni dei tempi" di sapore evangelico), che ha consentito di voltare definitivamente pagina dopo secoli di reciproca diffidenza nei confronti di un'evoluzione storica che, a partire dalla Riforma protestante, e poi con la Rivoluzione francese e l'affermazione del liberalismo e dei totalitarismi nel Novecento, sembrava aver scavato un solco incolmabile nei rapporti tra la Chiesa e il mondo moderno².

La novità dell'Enciclica, accolta da reazioni entusiastiche ma anche da critiche all'interno dello stesso mondo cattolico, fu colta pienamente già all'epoca e il suo messaggio fu raccolto dai padri conciliari, che a essa si ispirarono nell'elaborazione della versione definitiva di alcuni fondamentali documenti del Concilio³.

Si potrebbe anzi affermare che l'Enciclica, per quanto opera autonoma del Pontefice sollecitata da precise circostanze storiche esterne ad esso - ossia la grave crisi dei missili a Cuba e le minacce alla pace che

¹ **GIOVANNI XXIII**, enc. *Pacem in terris* sulla pace fra tutte le genti fondata nella verità, nella giustizia, nell'amore, nella libertà, Roma, 11 aprile 1963, in www.vatican.va. In argomento, anche con riferimenti magisteriali, cfr. **AA. VV.**, *Lettera enciclica di Giovanni XXIII Pacem in terris. Costituzioni e Carte dei diritti*, a cura di M. Bertolissi, Jovene, Napoli, 2023; **M. CROCIATA**, *Dalla Pacem in terris alle sfide di oggi*, 16 settembre 2023, in www.settimanalenews.it; **M. FAGGIOLI**, "Pacem in terris" già e non ancora, Edizioni Qiqajon, Magnano, 2023; **P. FOGLIZZO**, *Un'idea integrale di pace. I sessant'anni della Pacem in terris*, in *Aggiornamenti sociali*, aprile 2023, pp. 241-246; **AA. VV.**, *La luce della ragione. A 50 anni dalla Pacem in terris*, a cura di L. Bonanate e R. Papini, Bruno Mondadori, Milano, 2013; **BENEDETTO XVI**, *Messaggio per la celebrazione della XLVI Giornata Mondiale della pace* (1° gennaio 2013) "Beati gli operatori di pace", in www.vatican.va; **P. DE CHARENTENAY**, *Pacem in terris*, in *Aggiornamenti sociali*, febbraio 2013, pp. 163-166; **FRANCESCO**, *Discorso ai partecipanti all'incontro promosso dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace nel 50° anniversario della "Pacem in terris"*, Sala Clementina, 3 ottobre 2013, in www.vatican.va; **G. SALE**, *Il cinquantesimo anniversario della "Pacem in terris"*, in *Civiltà Cattolica*, II, 3907 (2013), pp. 9-22; **A. MELLONI**, *Pacem in terris. Storia dell'ultima enciclica di Papa Giovanni*, Laterza, Roma-Bari, 2010; **A. PAPISCA**, *La pace e il mondo: il metodo dei segni dei tempi*, in **AA. VV.** *Pacem in Terris, impegno permanente*, Editrice Monti, Saronno, 2004, pp. 65-91

² In argomento, cfr. **MENOZZI D.**, *Chiesa e diritti umani. Legge naturale e modernità politica dalla Rivoluzione francese ai nostri giorni*, il Mulino, Bologna, 2012.

³ Sugli effetti dell'Enciclica nel dibattito e nei lavori conciliari, cfr. **A. MELLONI**, *Pacem in terris. Storia dell'ultima enciclica di Papa Giovanni*, cit., pp. 92-95.



essa aveva rappresentato con l'incubo di una guerra nucleare⁴ -, faccia parte a pieno titolo dell'evento conciliare. Essa infatti fu redatta e pubblicata dal Sommo Pontefice, capo del Collegio episcopale, l'11 aprile 1963, dopo la conclusione della prima sessione pubblica del Concilio Vaticano II (ottobre-dicembre 1962), quindi nel corso della prima e decisiva fase del dibattito conciliare⁵, contribuendo - malgrado la morte repentina del suo autore (3 giugno 1963) - a condizionarne e ad orientarne autorevolmente la direzione nel superamento di alcuni snodi essenziali e segnandone l'esito finale⁶.

Letta con gli occhi disincantati di oggi, ai quali vengono quotidianamente riproposte dai mass media le immagini di guerre fraticide di cui sono vittime soprattutto le popolazioni civili inermi, come in Ucraina e in Palestina, verrebbe da dubitare dello sguardo fiducioso sull'uomo e sui segni dei tempi al quale l'enciclica giovannea è ispirata⁷. E tuttavia, proprio nei frangenti più oscuri della storia e della vita personale occorre - come ci insegna papa Giovanni - tornare a

⁴ Cfr. P. DE CHARENTENAY, *Pacem in terris*, in *Aggiornamenti sociali*, cit., p. 163.

⁵ Per una sintetica scansione dei lavori conciliari, che consente di cogliere il momento cruciale nel quale fu pubblicata l'Enciclica di Giovanni XXIII, durante la prima interssione (dicembre 1962-settembre 1963), nei mesi nei quali maturò la coscienza conciliare che portò alla preparazione di nuovi schemi rispetto a quelli inizialmente predisposti dalla Curia Romana, cfr. G. ALBERIGO, *Breve storia del concilio vaticano II*, Il Mulino, Bologna, 2005. Osserva questo autore, fotografando quel preciso momento storico: "lo spirito conciliare dilaga nel cattolicesimo e alimenta nuove ondate di attese anche nella grande opinione pubblica, in seno alla quale l'intervento del papa nella crisi di Cuba e l'enciclica *Pacem in terris* prima e poi la sua stessa morte suscitano un coinvolgimento di intensità e proporzioni sconosciute" (ibidem, pp. 68-69).

⁶ Cfr. P. PAVAN, *Il momento storico di Giovanni XXIII e della "Pacem in terris": sua incidenza negli atti conciliari e nella vita della chiesa e sua incidenza nella società contemporanea*, in AA.VV., *I diritti fondamentali della persona e la libertà religiosa*. Atti del V colloquio giuridico (8-10 marzo 1984), a cura di I. Biffi, Liberia Editrice Vaticana, Roma, 1985, pp. 106-112.

⁷ Scettico sulla visione dell'uomo e del suo destino espressa nell'Enciclica giovannea, passando in rassegna alcune tra le principali concezioni della persona umana affermatesi nello sviluppo storico della civiltà occidentale, cfr. G. FALSITTA, *Osservazioni e riflessioni sulla rilevanza e persuasività dell'enciclica giovannea*, in AA. VV., *Lettera enciclica di Giovanni XXIII Pacem in terris. Costituzioni e Carte dei diritti*, a cura di M. Bertolissi, cit., pp. 251-264. Per questo autore « risulta inaccettabile sotto ogni profilo la teoria della natura angelica dell'essere umano e dell'uomo come *essere creato a immagine e somiglianza di Dio* » (p. 261), da cui muove il documento, arrivando a definirlo « Enciclica delle utopie, delle speranze » (p. 262).



coltivare la speranza di un futuro migliore, che non può che fondarsi sulla fede nel comune destino dell'uomo e sulla sua dignità inalienabile⁸.

Su questo documento la ricerca storica e l'analisi critica hanno già scritto praticamente tutto⁹. Tuttavia la sua modernità e carica profetica sono tali, anche al giorno d'oggi, che essa non cessa di stimolare la riflessione non solo dei credenti. Mi limiterò pertanto ad alcune annotazioni relative al suo complessivo impatto sulla tutela dei diritti umani nella Chiesa e nel mondo contemporanei: un aspetto del documento sul quale l'attenzione dei commentatori e dell'opinione pubblica, fortemente concentrata sul tema della pace, è stata forse meno sollecitata¹⁰.

2 - Un nuovo approccio ai diritti umani fondato sul valore della libertà

Va osservato in premessa che l'ultima enciclica giovannea non fu un fulmine a ciel sereno, nel senso che era stata preceduta da alcuni interventi anche di precedenti pontefici che avevano cominciato a dissipare alcuni motivi di incomprensione e soprattutto a ravvicinare la Chiesa al mondo moderno.

Basti pensare all'enciclica *Rerum novarum* (1891) di Leone XIII, che avvicinò la Chiesa al movimento operaio e alle ragioni dei lavoratori. Dopo i documenti di condanna dei totalitarismi della prima metà del Novecento, anche alcuni famosi Radiomessaggi natalizi di Pio XII, in particolare quelli del 1942 e del 1944, diffusi nel pieno della guerra, avevano individuato nella tutela e promozione dei diritti umani e nella democrazia le possibili vie per la ricostruzione di una società più giusta e rispettosa della persona umana. Come noto, a essi si sarebbero ispirati alcuni giovani costituenti democristiani - tra i quali Aldo Moro, Giuseppe

⁸ Sulla figura di Papa Giovanni XXIII, sulla sua formazione umana, sul suo itinerario di vita e sulle sue importanti esperienze ecclesiali, svolte per lo più al servizio della diplomazia vaticana, cfr. **ALBERIGO G.**, *Papa Giovanni (1881-1963)*, EDB, Bologna, 2000.

⁹ In argomento, cfr. **A. MELLONI**, *Pacem in terris. Storia dell'ultima enciclica di Papa Giovanni*, cit., con ampi ed esaurienti riferimenti bibliografici.

¹⁰ In argomento, di recente, cfr. **AA. VV.**, *Lettera enciclica di Giovanni XXIII Pacem in terris. Costituzioni e Carte dei diritti*, a cura di M. Bertolissi, cit., con numerosi contributi di giuristi sul tema della pace, della guerra e anche sull'approccio dell'Enciclica alla partecipazione democratica e ai diritti umani (ma curiosamente senza alcun contributo sulla sua incidenza sull'evoluzione del diritto canonico).



Dossetti e Giorgio La Pira, ma anche, tra i meno giovani, Guido Gonella - nel loro decisivo apporto ai lavori dell'Assemblea costituente in Italia¹¹.

Tuttavia fu la *Pacem in terris* a proporre un nuovo e sistematico approccio del magistero cattolico ai diritti umani, da intendere come patrimonio comune dell'umanità e di tutti gli uomini di buona volontà. Essi rappresentano la base del documento e il loro rispetto e tutela vengono proposti, non ai soli fedeli cattolici ma a tutti gli uomini di buona volontà, come condizioni essenziali per il conseguimento della pace, la prima delle quali è indicata proprio nella costruzione di un ordine giuridico fondato sul riconoscimento della dignità della persona umana e dei suoi diritti inalienabili e universali¹².

Il punto di svolta è rappresentato, sul piano teorico e magisteriale, dalla decisa valorizzazione del principio di *libertà*, che viene collocata nell'ultima enciclica giovannea tra i valori essenziali - accanto alla verità, alla giustizia e all'amore - posti a fondamento di una pacifica convivenza umana (e, quindi, della pace):

«La convivenza fra gli esseri umani è quindi ordinata, feconda e rispondente alla loro dignità di persone, quando si fonda sulla verità, conformemente al richiamo dell'apostolo Paolo: "Via dunque da voi la menzogna e parli ciascuno col suo prossimo secondo verità, poiché siamo membri gli uni degli altri" (Ef 4,25). Ciò domanda che siano sinceramente riconosciuti i reciproci diritti e vicendevoli doveri. Ed è inoltre una convivenza che si attua secondo giustizia o nell'effettivo rispetto di quei diritti e nel leale

¹¹ Per una sintesi efficace del contributo dei costituenti democristiani, sollecitati dai radiomessaggi di Pio XII, all'elaborazione della Costituzione repubblicana del 1948, è sempre utile il riferimento a **U. DE SIERVO - L. ELIA**, *Costituzione e movimento cattolico*, in F. Traniello - G. Campanini (dir.), *Dizionario storico del movimento cattolico in Italia 1860-1980, I/2. I fatti e le idee*, Marietti, Torino, 1984, pp. 232-246.

¹² La prima parte dell'Enciclica, intitolata « *L'ordine tra gli esseri umani* », con sottotitolo « *Ogni essere umano è persona, soggetto di diritti e di doveri* », inizia con la seguente affermazione: « In una convivenza ordinata e feconda va posto come fondamento il principio che ogni essere umano è persona cioè una natura dotata di intelligenza e di volontà libera; e quindi è soggetto di diritti e di doveri che scaturiscono immediatamente e simultaneamente dalla sua stessa natura » (GIOVANNI XXIII, enc. *Pacem in terris*, cit., n. 5), cui segue un'elencazione di tali diritti. Coglie un'evidente assonanza con i principi ispiratori della Costituzione italiana **M. BELLETTI**, *Un meraviglioso decalogo per affrontare le sfide della modernità: la dignità dell'essere umano al centro*, in AA. VV., *Lettera enciclica di Giovanni XXIII Pacem in terris. Costituzioni e Carte dei diritti*, a cura di M. Bertolissi, cit., p. 23 ss. Sulla dottrina dei diritti umani nell'attuale magistero della Chiesa, cfr. **G. DALLA TORRE**, *La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica delle relazioni fra Chiesa e Comunità politica*, 3° ed., Editrice Ave, Roma, 2007, pp. 175-182.



adempimento dei rispettivi doveri; che è vivificata e integrata dall'amore, atteggiamento d'animo che fa sentire come propri i bisogni e le esigenze altrui, rende partecipi gli altri dei propri beni e mira a rendere sempre più vivida la comunione nel mondo dei valori spirituali; ed è attuata nella libertà, nel modo cioè che si addice alla dignità di esseri portati dalla loro stessa natura razionale ad assumere la responsabilità del proprio operare» (n. 18)¹³.

Per cogliere la novità di questa impostazione, non a caso oggetto di rilievi critici in alcuni pareri richiesti nel corso della stesura del documento, non è necessario andare alle condanne ottocentesche del *Sillabo* (1864): basta ricordare che la precedente enciclica sociale *Mater et magistra* (1961) dello stesso papa Roncalli, di appena due anni prima, aveva invitato alla “*ricomposizione dei rapporti della convivenza nella verità, nella giustizia e nell'amore*”¹⁴: tutti valori, quest'ultimi, da conseguire necessariamente con l'aiuto della Chiesa, senza fare alcun accenno alla libertà, valore che appartiene all'uomo in quanto tale come dono del Creatore ma che suscitava ancora sospetti e diffidenza nell'ambito di una concezione - molto diffusa a quel tempo nella Chiesa e sostenuta dal Sant'Ufficio - sostanzialmente pessimista dell'essere umano, dominata dalla sua natura ferita dal peccato originale¹⁵.

In questa prospettiva l'affermazione delle ideologie totalitarie e gli immensi conflitti che ne erano seguiti nel corso del Novecento erano visti come la prova evidente degli esiti tragici cui aveva condotto il progressivo distacco del mondo moderno dal cristianesimo e dalla Chiesa, frutto di un concetto di libertà che aveva allontanato l'uomo, e prima ancora lo Stato, dalla verità divina e dai suoi doveri di creatura.

Non a caso fu proprio sul concetto di libertà, e in particolare di quella religiosa e di coscienza, che si era delineato, nel corso dell'anno (1961) immediatamente precedente l'apertura del Concilio Vaticano II, un aperto scontro tra il Sant'Uffizio (card. Ottaviani), nettamente contrario ad un suo richiamo negli schemi preparatori e favorevole piuttosto al concetto di *tolerantia religiosa*, funzionale alla tradizionale impostazione confessionista dello Stato cattolico, e il Segretariato per l'unità dei cristiani (card. Bea), che aveva presentato un suo progetto intitolato espressamente “*Schema constitutionis de libertate religiosa*”, poi

¹³ **GIOVANNI XXIII**, enc. *Pacem in terris*, cit., n. 18.

¹⁴ Cfr. **GIOVANNI XXIII**, enc. *Mater et magistra* sui recenti sviluppi della questione sociale, Roma, 20 maggio 1961 (la frase virgolettata nel testo è il titolo della parte quarta ed ultima del documento).

¹⁵ Sull'evoluzione del magistero ecclesiastico in tema di libertà religiosa, cfr. **G. DALLA TORRE**, *La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica delle relazioni fra Chiesa e Comunità politica*, cit., p. 81 ss.



inviauto nel febbraio 1962, su autorizzazione esplicita di papa Giovanni, alla Commissione preparatoria centrale, nella quale si era aperto un aspro confronto sulle due tesi¹⁶.

Fu su questa fondamentale divergenza tra opposte visioni dell'uomo, peccatore e redento da Cristo, e della stessa missione della Chiesa, potenzialmente in grado di dividere i padri conciliari, a intervenire la *Pacem in terris*, orientando decisamente la discussione conciliare verso l'esplicito riconoscimento del valore della libertà umana anche nella Chiesa e della sua necessaria tutela come fondamento di un ordine sociale giusto e di un nuovo ordine mondiale, basato sulla pacifica convivenza nella pace, e di un rinnovato rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo.

È stato giustamente osservato che la novità della *Pacem in terris* fu non tanto nei suoi contenuti, in larga parte già affermati nel precedente magistero, quanto nel linguaggio da essa usato¹⁷. Ma ciò non ne sminuisce affatto la carica innovativa, anzi la rafforza, perché si trattava di un linguaggio che veicolava una visione nuova e rinnovata dell'uomo, fondata sulla sua autonoma responsabilità, ispirata a fiducia nelle sue potenzialità e nel suo contributo alla costruzione di una società più giusta e umana, anche nella Chiesa, e come tale destinata a condizionare profondamente la successiva elaborazione dei documenti conciliari¹⁸.

In questo senso l'enciclica è molto chiara ed esplicita:

¹⁶ Per approfondimenti, cfr. **A. MELLONI**, *Pacem in terris. Storia dell'ultima enciclica di Papa Giovanni*, cit., pp. 14-17.

¹⁷ Si noti come in questa valutazione convergono anche autori critici nei confronti dell'evoluzione della Chiesa cattolica sui diritti umani e che vedono nella *Pacem in terris* l'espressione di una sorta di "trasformismo del magistero cattolico", cfr. **U. VINCENTI**, *Ingresso nella contemporaneità. Un'enciclica per dimenticare (e far dimenticare)*, in **AA. VV.**, *Lettera enciclica di Giovanni XXIII Pacem in terris. Costituzioni e Carte dei diritti*, cit., p. 463 ss., il quale, pur esprimendo dubbi sul reale impatto dell'Enciclica sulle coscienze, in primo luogo dei fedeli cattolici, ritiene certo che « la Pacem in terris ha contribuito molto a innovare il linguaggio del magistero, transitandolo nella contemporaneità. Un'operazione riuscita: lo prova il fatto che i successori di Giovanni XXIII [e gli stessi padri conciliari] si sono tutti adeguati e, anzi, hanno tutti resa più forte la volontà di parlare il linguaggio del mondo ».

¹⁸ Cfr. **A. MELLONI**, *Pacem in terris. Storia dell'ultima enciclica di Papa Giovanni*, cit., p. 92. Riprendendo l'osservazione di Vittorino Veronese, all'epoca membro della commissione conciliare per lo schema XIII sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, secondo il quale la *Pacem in terris* « perturba » il lavoro della Commissione, Melloni precisa: « Non è una battuta : l'enciclica perturba il linguaggio. E questa perturbazione continuerà ad agire, croce o delizia dei destinatari allora, dello sviluppo conciliare poi e della sua comprensione storico-critica ora ».



«La dignità di persona, propria di ogni essere umano, esige che esso operi consapevolmente e liberamente. Per cui nei rapporti della convivenza i diritti vanno esercitati, i doveri vanno compiuti, le mille forme di collaborazione vanno attuate specialmente in virtù di decisioni personali; prese cioè per convinzione, di propria iniziativa, in attitudine di responsabilità, e non in forza di coercizioni o pressioni provenienti soprattutto dall'esterno. Una convivenza fondata soltanto su rapporti di forza non è umana. In essa infatti è inevitabile che le persone siano coartate o compresse, invece di essere facilitate e stimolate a sviluppare e perfezionare se stesse»¹⁹.

3 - Fondamento dei diritti umani, magistero pontificio e Concilio Vaticano II

Alla base dell'Enciclica vi è un approccio che potremmo definire laico e pragmatico ai diritti umani, di matrice non confessionale: nell'esposizione delle ragioni a favore della pace e di un ordine giuridico e sociale ispirato a giustizia (*opus iustitiae pax*) il richiamo alle motivazioni di fede e religiose è sempre presente ma viene evocato sempre dopo, a rafforzare l'impegno dei credenti in questa direzione, mettendo in primo piano le ragioni dell'unità del genere umano, con ciò valorizzando il contributo anche dei non credenti o di credenti in altre fedi, tutti chiamati a contribuire alla costruzione della pace²⁰.

Questo approccio si coglie già nell'*incipit* del documento, ove la pace viene definita innanzitutto “anelito profondo degli esseri umani di tutti i tempi” (n. 1), riconoscendo quindi in tutti gli uomini, a prescindere dalle differenze di religione e ideologiche, i necessari artefici e costruttori di questo bene essenziale per l'intera comunità umana.

In questo senso è emblematico anche l'esordio del capitolo I del documento, già richiamato e intitolato “L'ordine tra gli esseri umani”:

«In una convivenza ordinata e feconda va posto come fondamento il principio che ogni essere umano è persona cioè una natura dotata di intelligenza e di volontà libera; e quindi è soggetto di diritti e di doveri che scaturiscono immediatamente e simultaneamente dalla

¹⁹ GIOVANNI XXIII, enc. *Pacem in terris*, cit., n. 17.

²⁰ Questo approccio risuona chiaramente nelle parole pronunciate di recente dall'attuale Pontefice Leone XIV nel commentare la parabola del buon samaritano (Lc 10, 33b): “prima che una questione religiosa, la compassione è una questione di umanità! Prima di essere credenti, siamo chiamati ad essere umani” (LEONE XIV, *Udienza Generale*, Piazza San Pietro. Mercoledì, 28 maggio 2025, in www.vatican.va).



sua stessa natura: diritti e doveri che sono perciò universali, inviolabili, inalienabili»²¹.

E prosegue:

«Che se poi si considera la dignità della persona umana alla luce della rivelazione divina, allora essa apparirà incomparabilmente più grande, poiché gli uomini sono stati redenti dal sangue di Gesù Cristo, e con la grazia sono divenuti figli e amici di Dio e costituiti eredi della gloria eterna»²².

Già Pio XII aveva affermato la tutela dei diritti naturali della persona umana come fondamento per la ricostruzione di un ordine giuridico giusto dopo la tragedia della guerra (*Radiomessaggi natalizi* del 1942 e del 1944, che costituiscono i documenti più frequentemente richiamati nell'enciclica giovannea) ma su basi ancora confessionali, ponendo la fede religiosa e l'adesione al cristianesimo come premessa essenziale e indispensabile²³, anche per la democrazia²⁴.

²¹ **GIOVANNI XXIII**, enc. *Pacem in terris*, cit., n. 5.

²² Ibidem.

²³ **PIO XII**, *Radiomessaggio alla vigilia del Santo Natale*, 24 dicembre 1942 (in www.vatican.va): «Origine e scopo essenziale della vita sociale vuol essere la conservazione, lo sviluppo e il perfezionamento della persona umana, aiutandola ad attuare rettamente le norme e i valori della religione e della cultura, segnati dal Creatore a ciascun uomo e a tutta l'umanità, sia nel suo insieme, sia nelle sue naturali ramificazioni. Una dottrina o costruzione sociale, che rinneghi tale interna, essenziale connessione con Dio di tutto ciò che riguarda l'uomo, o ne prescinda, segue falso cammino; e mentre costruisce con una mano, prepara con l'altra i mezzi, che presto o tardi insidieranno e distruggeranno l'opera. E quando, misconoscendo il rispetto dovuto alla persona e alla vita a lei propria, non le conceda alcun posto nei suoi ordinamenti, nell'attività legislativa ed esecutiva, lungi dal servire la società, la danneggia; lungi dal promuovere e animare il pensiero sociale e attuarne le aspettative e le speranze, le toglie ogni valore intrinseco, servendosene come di frase utilitaria, la quale incontra in ceti sempre più numerosi risoluta e franca ripulsa».

²⁴ **ID.**, *Radiomessaggio natalizio ai popoli del mondo intero*, 24 dicembre 1944 (in www.vatican.va): «la dignità dell'uomo è la dignità dell'immagine di Dio, la dignità dello Stato è la dignità della comunità morale voluta da Dio, la dignità dell'autorità politica la dignità della sua partecipazione all'autorità di Dio. Nessuna forma di Stato può non tener conto di questa intima e indissolubile connessione; meno di ogni altra la democrazia. Pertanto, se chi ha il pubblico potere non la vede o più o meno la trascura, scuote nelle sue basi la sua propria autorità. Parimente, se egli non terrà abbastanza in conto questa relazione, e non vedrà nella sua carica la missione di attuare l'ordine voluto da Dio, sorgerà il pericolo che l'egoismo del dominio o degli interessi prevalga sulle esigenze essenziali della morale politica e sociale, e che le vane apparenze di una democrazia di pura forma servano spesso come di maschera a quanto vi è in realtà di meno democratico».



Giovanni XXIII invece allarga lo sguardo e, manifestando fiducia nell'intera umanità, vede in tutti gli uomini e popoli gli artefici e protagonisti del processo di costruzione di un mondo migliore. In questa prospettiva la *Pacem in terris* aprì la strada alla nuova impostazione sulle realtà temporali e sui rapporti con la comunità politica poi adottata dai padri del Concilio Vaticano II, all'epoca aperto solo da alcuni mesi²⁵.

In particolare l'ultima enciclica di papa Roncalli pose le premesse per l'approvazione della Dichiarazione conciliare *Dignitatis humanae* sulla libertà religiosa, il cui testo nella fase preparatoria del Concilio si intitolava *De tolerantia* e che solo nell'aprile del 1964, dopo una profonda rielaborazione, fu inviato ai Padri con il titolo *De libertate religiosa* e sottoposto poi a ulteriori discussioni ed emendamenti, fino alla sua approvazione definitiva il 7 dicembre 1965, al termine dell'ultima sessione conciliare²⁶.

In tale documento, che cita frequentemente tra le sue fonti proprio l'enciclica *Pacem in terris*, la libertà religiosa è infatti affermata come un diritto fondamentale basato sulla dignità inalienabile della persona umana, che come tale deve essere riconosciuto da tutti gli ordinamenti civili, a prescindere da ragioni di fede, le quali vengono menzionate solo nella seconda parte del documento per evidenziare il valore aggiuntivo di tale libertà per i credenti e per la Chiesa alla luce della Rivelazione divina e della predicazione di Cristo²⁷.

La dottrina giovannea della tutela dei diritti umani come fondamento della comunità civile e politica è poi richiamata e ripresa anche nella Costituzione pastorale *Gaudium et spes* (§ 76) su "La Chiesa nel mondo contemporaneo", che rivendica il diritto di quest'ultima di predicare la fede, insegnare la sua dottrina sociale e dare il suo giudizio morale anche su cose che riguardano l'ordine politico quando ciò sia richiesto non solo dalla salvezza delle anime (*ratione peccati*), come nella

²⁵ Sull'acceso dibattito che si aprì all'interno della Curia Romana e del Sant'Uffizio sulla bozza dell'enciclica, predisposta da mons. Pietro Pavan, rettore dell'Università Pontificia Lateranense, già rivista dal Pontefice, e sul suo riferimento alla libertà tra le condizioni di un ordine sociale giusto come fondamento della pace tra i popoli, cfr. A. MELLONI, *Pacem in terris. Storia dell'ultima enciclica di papa Giovanni*, cit., p. 54 ss., che riporta in Appendice alcuni significativi documenti inediti (p. 103 ss.).

²⁶ Sulla preparazione della dichiarazione conciliare *Dignitatis humanae*, cfr. S. SCATENA, *La fatica della libertà. L'elaborazione della dichiarazione "Dignitatis humanae" sulla libertà religiosa del Vaticano II*, Il Mulino, Bologna, 2004; P. PAVAN, (a cura di), *La libertà religiosa. Dichiarazione conciliare 'Dignitatis humanae'*. Testo conciliare e commento, Queriniana, Brescia, 1967, pp. 7-117.

²⁷ Cfr. S. SCATENA, *La fatica della libertà. L'elaborazione della dichiarazione "Dignitatis humanae" sulla libertà religiosa del Vaticano II*, cit.



tradizione, ma anche dai diritti fondamentali della persona umana (§ 76 h): è il tema dei diritti umani che irrompe nella Chiesa, rinnovando la sua missione e facendo di essa la suprema garante della persona umana e della sua dignità inalienabile di fronte al mondo²⁸.

4 - Il primo *Bill of Rights* nel magistero della Chiesa. I diritti umani come terreno di incontro tra persone e popoli

Questa nuova impostazione, che muove non più da astratti enunciati dottrinali (metodo deduttivo) ma dall'esperienza concreta della comune umanità delle persone e delle comunità e dal riconoscimento dei progressi della civiltà umana (metodo induttivo), emerge anche in altre novità presenti nel testo dell'Encilica e nella sua sistematica.

Innanzitutto la precedenza dei diritti sui doveri, espressione della insopprimibile dignità dell'uomo e delle sue aspirazioni in un mondo tuttora segnato dai conflitti ma anche dall'aspirazione alla pace e alla reciproca comprensione. Nella *Pacem in terris* i diritti dell'uomo, la cui tutela e promozione è posta alla base della costruzione di un ordine giuridico e sociale ispirato a giustizia, non sono solo enunciati astrattamente e genericamente ma specificamente individuati ed elencati, forniti di un contenuto essenziale in grado di acquisire valore universale e di costituire la base per il loro riconoscimento e attuazione specifica nei singoli ordinamenti delle nazioni.

Questi diritti, enunciati nella prima parte del documento a formare una sorta di "Carta dei diritti"²⁹ e in questa sede sinteticamente richiamati³⁰, sono i seguenti: il *diritto all'esistenza e ad un tenore di vita dignitoso*, che ricomprende anche quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario, l'abitazione, il riposo, le cure mediche, i servizi sociali necessari

²⁸ Sulla formazione della costituzione pastorale *Gaudium et spes*, cfr. G. TURBANTI, *Un concilio per il mondo moderno. La redazione della costituzione pastorale « Gaudium et spes » del Vaticano II*, Il Mulino, Bologna, 2000.

²⁹ L'espressione è di P. COSTANZO, *L'Enciclica come Carta dei diritti (spunti per una riflessione)*, in AA. VV., *Lettera enciclica di Giovanni XXIII Pacem in terris. Costituzioni e Carte dei diritti*, cit., p. 163-173, che si sofferma sul contenuto di tali diritti, in particolare quello di libertà religiosa, e sull'evoluzione del magistero ecclesiastico sui diritti umani di matrice liberale dalla Rivoluzione francese alla Dichiarazione universale dei diritti umani.

³⁰ GIOVANNI XXIII, enc. *Pacem in terris*, cit., nn. 6-13. Per un'analisi più approfondita dell'elenco di diritti e doveri ivi enunciato, cfr. M. BELLETTI, *Un meraviglioso decaologo per affrontare le sfide della modernità: la dignità dell'essere umano al centro*, cit., pp. 24-31.



e le tutele previdenziali e assicurative (n. 6); *diritti riguardanti i valori morali e culturali*, tra cui la libertà nella ricerca del vero e nella manifestazione del pensiero e della sua diffusione nei limiti consentiti dall'ordine morale e del bene comune, e il diritto all'istruzione nei suoi vari gradi (n. 7); il *diritto di onorare Dio secondo il dettame della retta coscienza*, ossia il diritto alla libertà religiosa (n. 8); il *diritto alla libertà nella scelta del proprio stato*, tra cui il diritto di creare una famiglia o di seguire la propria vocazione religiosa (n. 9); *diritti attinenti il mondo economico*, tra cui quello alla libera iniziativa economica, a condizioni di lavoro e a livelli retributivi adeguati e alla proprietà privata, alla quale però “è intrinsecamente inerente una funzione sociale” (n. 10); il *diritto di riunione e di associazione*, base e fondamento del pluralismo sociale (n. 11); il *diritto di emigrazione e di immigrazione*, con la precisazione, quanto mai attuale, che

“Per il fatto che si è cittadini di una determinata comunità politica, nulla perde di contenuto la propria appartenenza, in qualità di membri, alla stessa famiglia umana; e quindi l'appartenenza, in qualità di cittadini, alla comunità mondiale”³¹;

infine i *diritti a contenuto politico*, che consentono al cittadino di “prender parte attiva alla vita pubblica e addurre un apporto personale all'attuazione del bene comune”, e quello alla tutela giuridica dei propri diritti (n. 13).

Si tratta di un ampio riconoscimento, che ricomprende non solo i tradizionali diritti civili ma anche quelli politici e sociali, e che implica altresì l'implicito apprezzamento per taluni esiti di un percorso storico che non era stato privo di tensioni e incomprensioni tra la Chiesa e la cultura moderna. Solo dopo l'elencazione di questi diritti segue l'affermazione dei doveri che incombono a ciascuno e che sono indissolubilmente congiunti ai primi, in quanto funzionali alla loro tutela e fondati sulla dignità della persona umana³².

In sostanza la tutela e la promozione dei diritti umani vengono proposti non solo come obiettivo da perseguire da parte dei fedeli cattolici ma come necessario terreno di incontro tra persone e popoli (movimenti ideologici) a prescindere dalle differenti dottrine ideologiche, filosofiche e religiose. La loro importanza e il loro valore deriva non soltanto dal loro contenuto, di garanzia e promozionale della dignità della persona umana, ma anche dalle modalità della loro affermazione sul piano giuridico-costituzionale, ossia come frutto di un percorso di dialogo e di progressiva condivisione e collaborazione tra le

³¹ Ibidem, n. 12.

³² Ibid., nn. 14-16.



varie componenti sociali e culturali di un singolo paese (n. 16): solo questa modalità di formazione può infatti garantirne l'effettivo radicamento e consolidamento e rappresenta la base per lo sviluppo pacifico di una comunità nazionale e, in termini più ampi, di quella internazionale. La democrazia e i diritti umani non si impongono dall'esterno ma si costruiscono all'interno di una comunità attraverso il confronto, la reciproca comprensione e la necessaria condivisione.

5 - Un (cauto) apprezzamento del costituzionalismo democratico

Una seconda novità è rappresentata dalla valutazione sostanzialmente positiva del costituzionalismo come dottrina volta alla costruzione di un ordine giuridico in grado di garantire i fondamentali diritti della persona umana e dei gruppi sociali.

Innanzitutto si prende atto di una serie di nuovi istituti che regolano la vita di alcune nazioni:

«Nell'organizzazione giuridica delle comunità politiche nell'epoca moderna, si riscontra anzitutto la carta dei diritti fondamentali degli esseri umani: carta che viene, non di rado, inserita nelle costituzioni o che forma parte integrante di esse.

In secondo luogo si tende pure a fissare in termini giuridici, per mezzo della compilazione di un documento denominato costituzione, le vie attraverso le quali si formano i poteri pubblici; come pure i loro reciproci rapporti, le sfere di loro competenza, i modi o metodi secondo cui sono tenuti a procedere nel porre in essere i loro atti. Si stabiliscono, quindi, in termini di diritti e di doveri i rapporti tra i cittadini e i poteri pubblici; e si ascrive ai poteri pubblici il compito preminente di riconoscere, rispettare, comporre armonicamente, tutelare e promuovere i diritti e i doveri dei cittadini³³.

Nella *Pacem in terris* questo movimento, che postula la separazione dei poteri, il carattere rappresentativo di un'assemblea elettiva e l'istituzione di organi di garanzia³⁴, pur con alcuni distinguo è indicato come un segno dei tempi:

Certo non può essere accettata come vera la posizione dottrinale di quanti erigono la volontà degli esseri umani, presi individualmente o comunque raggruppati, a fonte prima e unica donde scaturiscono diritti e doveri, donde promana tanto

³³ Ibid., n. 45.

³⁴ Ibid., nn. 41-44.



l’obbligatorietà delle costituzioni che l’autorità dei poteri pubblici»³⁵.

“Però le tendenze, di cui si è fatto cenno, sono pure un segno indubbio che gli esseri umani, nell’epoca moderna, hanno acquistato una coscienza più viva della propria dignità: coscienza che, mentre li sospinge a prendere parte attiva alla vita pubblica, esige pure che i diritti della persona - diritti inalienabili e inviolabili - siano riaffermati negli ordinamenti giuridici positivi; ed esige inoltre che i poteri pubblici siano formati con procedimenti stabiliti da norme costituzionali, ed esercitino le loro specifiche funzioni nell’ambito di quadri giuridici»³⁶.

Si tratta di affermazioni che appaiono quasi sorprendenti se solo si pensa alle condanne magisteriali del liberalismo e dei diritti di libertà intervenute nel corso dell’Ottocento, come pure quelle più recenti sul comunismo, che vanno però calate in contesti storici e ideologici fortemente ostili alla Chiesa e alla sua presenza nella società³⁷.

È quindi un indubbio merito dell’intuizione profetica di papa Roncalli quella di aver saputo discernere, tenendo conto delle nuove circostanze storiche e dell’urgenza della pace, gli aspetti positivi del costituzionalismo moderno nel fornire valide garanzie per l’affermazione e il consolidamento di ordinamenti giuridici fondati sulla divisione dei poteri, informati a giustizia e in grado di assicurare una pacifica convivenza costruita attraverso il dialogo tra le varie componenti sociali, non senza peraltro respingere una concezione strettamente individualista dei diritti e doveri³⁸.

³⁵ Ibid., n. 45.

³⁶ Ibid., n. 46.

³⁷ In argomento, cfr. **G. ZANON**, *Chiesa e diritti umani. La (cauta) svolta di Giovanni XXIII*, in **AA. VV.**, *Lettera enciclica di Giovanni XXIII Pacem in terris. Costituzioni e Carte dei diritti*, cit., p. 463 ss., per la quale l’Enciclica giovannea « costituisce invero il primo, formale riconoscimento dei diritti umani da parte della Chiesa cattolica; riconoscimento parziale, è vero, ma comunque altamente significativo soprattutto per quanto attiene l’universalità del messaggio voluto dal pontefice ».

³⁸ In argomento, cfr. **A. RUGGERI**, *Pace e dignità, nella Pacem in terris e secondo Costituzione*, in **AA. VV.**, *Lettera enciclica di Giovanni XXIII Pacem in terris. Costituzioni e Carte dei diritti*, cit., pp. 385-400, secondo il quale l’Enciclica giovannea « si schiera, infatti, decisamente dalla parte delle liberal-democrazie, rimarcando il bisogno di rendere viepiù salde le basi portanti sulle quali si reggono. Non è, d’altronde, senza significato che in essa si dica che il principio di divisione dei poteri risponde ad « esigenze intime nella stessa natura degli uomini » e che è, pertanto, necessario che « il potere legislativo si muova nell’ambito dell’ordine morale e della norma costituzionale » (p. 393).



Si noti che il riferimento immediato non è più al diritto naturale, eterno e immutabile, di cui la Chiesa si proclama da sempre fedele e autentica interprete, come nel precedente magistero, ma alla maturata coscienza degli esseri umani, che il Concilio definirà come "il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità propria"³⁹.

Anche in questo appello alla coscienza morale, che spinge ciascuno ad agire secondo le sue intime convinzioni, si manifesta quella fiducia nell'uomo e nelle sue potenzialità di bene che traspare in modo evidente dall'Enciclica e che ne determinò l'ampia risonanza in un mondo ancora diviso in due blocchi contrapposti. Una fiducia peraltro non ingenua né incauta ma che va letta, a mio parere, anche alla luce degli esiti sostanzialmente positivi, ben noti a papa Roncalli, dei dibattiti costituenti che si erano svolti nel secondo dopoguerra in alcuni paesi di antica tradizione cristiana, tra cui l'Italia e la Francia, oltre che in Germania, e che avevano posto le basi di regimi democratici rispettosi dei diritti fondamentali e della stessa libertà religiosa⁴⁰.

6 - *Pacem in terris* e riforma del Codice di diritto canonico

Questa fiduciosa apertura nei confronti degli strumenti del costituzionalismo contemporaneo, oggetto di un apprezzamento che non trova riscontro con tale solennità in precedenti pronunciamenti magisteriali, ebbe presumibilmente un significativo impatto anche sulla stagione di forte rinnovamento che di lì a poco avrebbe investito lo stesso ordinamento giuridico della Chiesa.

Mi riferisco innanzitutto alla proposta di un progetto di legge fondamentale o costituzionale della Chiesa (la "Lex Ecclesiae Fundamentalis"), avanzata per la prima volta dal canonista tedesco Klaus Mörsdorf in una nota inviata alla metà del gennaio 1964 - quindi nemmeno un anno dopo la pubblicazione dell'Enciclica - al cardinale Döpfner, arcivescovo di Monaco e Frisinga e all'epoca uno dei quattro moderatori del Concilio, che subito la fece sua e la sostenne con convinzione in una sua lettera inviata nel febbraio successivo al cardinale Pietro Ciriaci, all'epoca Prefetto della Sacra Congregazione del Concilio

³⁹ CONCILIO VATICANO II, cost. ap. *Gaudium et spes*, cit., n. 16 b.

⁴⁰ Per alcuni riferimenti all'incontro fecondo tra il personalismo cristiano e alcune correnti del costituzionalismo democratico, che posero le premesse in Europa per le Costituzioni del secondo dopoguerra, cfr. A. BARBERA, *Laicità. Alle radici dell'Occidente*, Il Mulino, Bologna, p. 95 ss.



e presidente della Pontificia Commissione per l'Interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico⁴¹: un progetto che avrebbe poi impegnato per alcuni anni nella sua elaborazione la *Pontifica Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico*, suscitando dibattiti e approfondimenti che, se pur approdarono al suo definitivo abbandono da parte di Giovanni Paolo II, contribuirono notevolmente all'aggiornamento della scienza canonistica e incisero profondamente sulla stesura del nuovo Codice del 1983⁴².

Quella di una legge fondamentale della Chiesa era un'idea, mutuata dalla dottrina costituzionalistica secolare e in particolare ispirata anche nella terminologia alla *Grundgesetz* ("Legge fondamentale") della Germania Federale del 1948, che già da tempo era emersa e circolata in alcuni circoli canonistici ma senza essere mai approdata, fino a quel momento, a esiti concreti anche solo sul piano progettuale, e che presumibilmente ricevette un indiretto sostegno proprio dall'esplicito apprezzamento che l'Enciclica giovannea aveva riservato a un simile modello normativo di origine secolare⁴³.

Un ulteriore indice del fondamentale contributo della *Pacem in terris*, con il suo apprezzamento del processo di costituzionalizzazione dei diritti umani, alla successiva stagione di rinnovamento del diritto canonico (Lombardia) può essere colto nella stesura degli stessi *Principia* per la revisione del Codice, sottoposti da Paolo VI al primo Sinodo dei Vescovi e da questo approvati nel 1967⁴⁴, il primo dei quali esplicitava una chiara indicazione per la definizione e tutela di una serie di diritti e obblighi dei fedeli "in quanto si riferiscono al culto di Dio e alla salvezza

⁴¹ In argomento di recente, cfr. S. MÜCKL, "De Ecclesia et hominum consortione". *La terza parte del progetto di una "Lex Ecclesiae fundamentalis" nella canonistica tedesca*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, pp. 17-21, che documenta puntualmente l'origine di questo progetto e ne illustra i vari passaggi e schemi nella canonistica, soprattutto tedesca.

⁴² Sull'acceso dibattito e le ragioni che portarono all'abbandono del progetto, cfr. P. LOMBARDIA, *Lezioni di diritto canonico. Introduzione – Diritto Costituzionale – Parte generale*, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 84-87, e le acute osservazioni di G. LO CASTRO, *Il problema costituzionale e l'idea di diritto*. Prefazione a J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Giuffrè, Milano, 1989, pp. XXXIX-XLI.

⁴³ Per un'analisi sistematica della formazione del progetto di una *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, dei suoi successivi schemi (in Appendice) e dei suoi contenuti, cfr. D. CENALMOR PALANCA, *La Ley fundamental de la Iglesia. Historia y análisis de un proyecto legislativo*, EUNSA, Pamplona, 1991.

⁴⁴ Per approfondimenti, cfr. AA.VV., *I principi per la revisione del codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, a cura di J. Canosa, Giuffrè, Milano, 2000.



delle anime”⁴⁵. Indicazione che si sarebbe poi tradotta, attraverso un dibattito dottrinale di grande interesse⁴⁶, nella formulazione di quei “diritti fondamentali del fedele”, fondati sul battesimo, che dal progetto della L.E.F. - quando questo fu abbandonato - transitaroni all'inizio del Libro II “*De Populo Dei*” del nuovo *Codex*, andando a costituire quello statuto giuridico comune dei fedeli, posti alla base della nuova visione della Chiesa come “Popolo di Dio”, destinato a ribaltare l'impostazione gerarcologica del precedente Codice e a rinnovare - almeno negli auspici del Sinodo - il rapporto tra fedeli e gerarchia nella Chiesa⁴⁷.

7 - La Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e la comunità internazionale

In terzo luogo compare per la prima volta una valutazione sostanzialmente positiva della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, approvata dalle Nazioni Unite nel 1948 (ONU), la cui istituzione viene salutata anch'essa come un segno dei tempi.

L'Enciclica giovannea non nasconde l'esistenza di alcune “fondate riserve” su alcuni punti della Dichiarazione, a fugare ogni errata impressione di una sorta di consacrazione delle dichiarazioni di diritti di stampo individualista, ma riconosce esplicitamente la sua importanza nel porre le basi di un ordinamento internazionale fondato sulla tutela della dignità umana e dei diritti fondamentali dell'uomo.

«Un atto della più alta importanza compiuto dalle Nazioni Unite è la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata in

⁴⁵ Come noto quello dei diritti fondamentali dei fedeli divenne uno dei temi trainanti del dibattito canonistico post-conciliare negli anni di preparazione del nuovo Codice di diritto canonico, alimentato anche dalle suggestioni e dagli avanzamenti della scienza costituzionalistica secolare. Ad essi fu dedicato il IV Congresso internazionale della *Consociatio* a Friburgo (Svizzera), cfr. AA.VV., *I Diritti Fondamentali del Cristiano nella Chiesa e nella Società*. Atti del IV Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Fribourg (Suisse) 6-11 ottobre 1980, a cura di E. CORECCO, N. HERZOG, A. SCOLA, Editions Universitaires, Fribourg (Suisse), 1981.

⁴⁶ In argomento, cfr. P. LOMBARDIA, *Los derechos fundamentales del cristiano en la Iglesia y en la sociedad*, in AA.VV., *I Diritti Fondamentali del Cristiano nella Chiesa e nella Società*, cit., pp. 15-31; E. CORECCO, *Considerazioni sul problema dei diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Aspetti metodologici della questione*, ivi, pp. 1207-1234.

⁴⁷ In argomento, cfr. G. FELICIANI, *Le basi del diritto canonico*. Nuova edizione a cura di M. Madonna, Il Mulino, Bologna, 2023, p. 121 ss.; G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*. Quinta edizione aggiornata a cura di G. Boni e P. Cavana, Giappichelli, Torino, 2022, p. 81-101.



assemblea generale il 10 dicembre 1948. Nel preambolo della stessa dichiarazione si proclama come un ideale da persegui si da tutti i popoli e da tutte le nazioni l'effettivo riconoscimento e rispetto di quei diritti e delle rispettive libertà.

Su qualche punto particolare della dichiarazione sono state sollevate obiezioni e fondate riserve. Non è dubbio però che il documento segni un passo importante nel cammino verso l'organizzazione giuridico-politica della comunità mondiale. In esso infatti viene riconosciuta, nella forma più solenne, la dignità di persona a tutti gli esseri umani; e viene di conseguenza proclamato come loro fondamentale diritto quello di muoversi liberamente nella ricerca del vero, nell'attuazione del bene morale e della giustizia; e il diritto a una vita dignitosa; e vengono pure proclamati altri diritti connessi con quelli accennati»⁴⁸.

Si tratta di un apprezzamento particolarmente significativo, in quanto avente per oggetto un documento maturato nell'ambito di una cultura giuridico-politica prevalentemente ispirata dal mondo anglosassone di tradizione protestante, non certo da quello cattolico, ma riconosciuto nell'Enciclica giovannea come portatore di una visione della persona umana e dei suoi diritti fondamentali in grado di contribuire alla costruzione di un ordinamento della comunità internazionale ispirato alla pace e alla concordia tra i popoli⁴⁹.

Come è stato opportunamente osservato, nell'Enciclica giovannea è la persona umana, nelle sue esigenze e aspirazioni concrete, ad essere riconosciuta titolare di diritti inalienabili, non la verità, che pure è evocata come necessario fondamento della pace insieme alla giustizia e all'amore⁵⁰.

⁴⁸ GIOVANNI XXIII, enc. *Pacem in terris*, cit., n. 75.

⁴⁹ Sull'origine e la formazione della Dichiarazione universale dei diritti umani, sul ruolo-guida in esse avuto da Eleanor Roosevelt, sulla composizione della Commissione cui fu affidato il compito di redigerne il testo, formata da un solo cattolico, il filosofo francese Jacques Maritain, e sulle difficoltà incontrate per giungere ad un testo ampiamente condiviso ma comunque privo di valore giuridico vincolante, cfr. M.A. GLANDON, *A World Made New. Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights*, Random House, New York, 2002 (trad. it.: ID., *Verso un mondo nuovo. Eleanor Roosevelt e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, a cura di S. Sileoni, Liberilibri, Macerata, 2008).

⁵⁰ Cfr. A. MELLONI, *Pacem in terris*, cit., pp. 69-70, che osserva: "il primo punto su cui *Pacem in terris* propone qualcosa che va al di là della tradizione consolidata del magistero pontificio è l'immagine della persona umana come un assoluto dotato di dignità inviolabile" e precisa: "il punto di novità non sta nel personalismo, ormai entrato nel magistero romano in una funzione limitativa, ma nel fatto che questa figura rompe lo schema precedente in base al quale era la verità ad essere titolare dei diritti" (p. 69).



8 - Errore ed errante: la dottrina al servizio dell'uomo, non viceversa

Alla base di questo nuovo approccio del magistero pontificio ai diritti umani vi è anche la fondamentale distinzione tra errore ed errante, che segna una svolta anche nella comprensione del ruolo e della missione della Chiesa nel mondo, ribaltando una scala di valori ampiamente diffusa all'epoca non solo nella cultura moderna ma anche all'interno della Chiesa, che tendeva ad assegnare all'osservanza della dottrina, cioè alla verità, il primato sull'uomo e sulla sua libertà.

«Non si dovrà però mai confondere l'errore con l'errante, anche quando si tratta di errore o di conoscenza inadeguata della verità in campo morale religioso. L'errante è sempre ed anzitutto un essere umano e conserva, in ogni caso, la sua dignità di persona; e va sempre considerato e trattato come si conviene a tanta dignità. Inoltre in ogni essere umano non si spegne mai l'esigenza, congenita alla sua natura, di spezzare gli schemi dell'errore per aprirsi alla conoscenza della verità. E l'azione di Dio in lui non viene mai meno. Per cui chi in un particolare momento della sua vita non ha chiarezza di fede, o aderisce ad opinioni erronee, può essere domani illuminato e credere alla verità. Gli incontri e le intese, nei vari settori dell'ordine temporale, fra credenti e quanti non credono, o credono in modo non adeguato, perché aderiscono ad errori, possono essere occasione per scoprire la verità e per renderle omaggio»⁵¹.

Questo passaggio fu unanimemente letto all'epoca come un chiaro riferimento al rapporto tra la Chiesa e la cultura moderna, ove la prima aveva spesso assunto un ruolo fortemente critico e di condanna della seconda e che aveva spesso coinvolto, oltre alle dottrine giudicate erronee, anche le persone che ne erano state fautrici e sostenitrici. Tuttavia, con il distacco che ci consente il tempo trascorso, esso sembra suggerire un analogo approccio da adottare all'interno della Chiesa, tra la fedeltà astratta alla dottrina e quella concreta all'uomo - *imago Dei*, come tale portatore di una dignità inalienabile - e alle sue aspirazioni di libertà e di crescita umana e sociale.

In sostanza, questo passaggio sembra dire in qualche modo che l'affermazione della verità - peraltro oggetto nella comunità ecclesiale di un continuo approfondimento per una migliore comprensione del disegno di Dio e della Rivelazione⁵² - non può mai avvenire a scapito

⁵¹ GIOVANNI XXIII, enc. *Pacem in terris*, cit., n. 83.

⁵² Il CONCILIO VATICANO II, cost. dogm. *Dei Verbum* sulla divina Rivelazione,



della persona umana e della sua dignità e libertà, che sono il segno indelebile della sua figliolanza divina.

L'annuncio evangelico resta al centro della missione della Chiesa ma questo si compie innanzitutto attraverso la difesa e la promozione dell'uomo in quanto creatura di Dio redenta da Cristo⁵³. È la regola evangelica secondo cui "il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato", predicata da Gesù (Mc, 2, 23-28), che sconvolgeva il metodo dogmatico e legalistico, proprio dei farisei, di intendere i comandamenti mosaici⁵⁴.

9 - False ideologie e movimenti storici: un approccio nuovo alle dinamiche politiche

Conseguente a questo criterio è quello della distinzione tra (false) ideologie e movimenti storici, quest'ultimi potenzialmente portatori anche di valori positivi da valorizzare nel dialogo e nel confronto reciproco.

Roma, 18 novembre 1965, insegna che «la sacra tradizione e la sacra Scrittura costituiscono un solo sacro deposito della parola di Dio affidato alla Chiesa» (n. 10), e chiarisce: «Questa Tradizione di origine apostolica progredisce nella Chiesa con l'assistenza dello Spirito Santo: cresce infatti la comprensione, tanto delle cose quanto delle parole trasmesse, sia con la contemplazione e lo studio dei credenti che le meditano in cuor loro (cfr. Lc 2,19 e 51), sia con la intelligenza data da una più profonda esperienza delle cose spirituali, sia per la predicazione di coloro i quali con la successione episcopale hanno ricevuto un carisma sicuro di verità. Così la Chiesa nel corso dei secoli tende incessantemente alla pienezza della verità divina, finché in essa vengano a compimento le parole di Dio » (n. 8).

⁵³ Cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, Lett. enc. *Redemptor Hominis* all'inizio del suo ministero pontificale, Roma, 4 marzo 1979, n. 14 (in www.vatican.va): «L'uomo, nella piena verità della sua esistenza, del suo essere personale ed insieme del suo essere comunitario e sociale - nell'ambito della propria famiglia, nell'ambito di società e di contesti tanto diversi, nell'ambito della propria nazione, o popolo (e, forse, ancora solo del clan, o tribù), nell'ambito di tutta l'umanità - quest'uomo è la prima strada che la Chiesa deve percorrere nel compimento della sua missione: *egli è la prima e fondamentale via della Chiesa*, via tracciata da Cristo stesso, via che immutabilmente passa attraverso il mistero dell'Incarnazione e della Redenzione».

⁵⁴ In argomento, cfr. **G. MENEGATTO**, *Papa Giovanni, lo "stato del valore umano"* di *Aldo moro e la Costituzione*, in AA. VV., *Lettera enciclica di Giovanni XXIII Pacem in terris. Costituzioni e Carte dei diritti*, cit., p. 323, il quale, in apertura del suo contributo, richiama proprio questo passaggio evangelico che ispira la visione dell'uomo propria dell'Enciclica e quella dei costituenti cattolici, tra cui Aldo Moro, nel delineare i principi ispiratori della nuova Costituzione repubblicano in Italia.



«Va altresì tenuto presente che non si possono neppure identificare false dottrine filosofiche sulla natura, l'origine e il destino dell'universo e dell'uomo, con movimenti storici a finalità economiche, sociali, culturali e politiche, anche se questi movimenti sono stati originati da quelle dottrine e da esse hanno tratto e traggono tuttora ispirazione. Giacché le dottrine, una volta elaborate e definite, rimangono sempre le stesse; mentre i movimenti suddetti, agendo sulle situazioni storiche incessantemente evolventisi, non possono non subirne gli influssi e quindi non possono non andare soggetti a mutamenti anche profondi. Inoltre chi può negare che in quei movimenti, nella misura in cui sono conformi ai dettami della retta ragione e si fanno interpreti delle giuste aspirazioni della persona umana, vi siano elementi positivi e meritevoli di approvazione?»⁵⁵.

Tutte queste novità e l'approccio nuovo ai diritti dell'uomo come fondamento di un giusto ordine sociale, sia sul piano interno che su quello internazionale, trovano la loro fonte ispiratrice in un criterio metodologico che il Papa indica alla fine del suo documento: il discernimento. Si tratta di un nuovo metodo di approccio fiducioso alla realtà, che consiste nell'osservarla senza pregiudizi e nel trarre da essa gli elementi di verità che contiene e che possono cogliersi anche al di fuori della realtà ecclesiale, anche in proposte e movimenti storici apparentemente lontani da essa ma che in concreto possono rivelarsi portatori anche di valori positivi conformi al disegno di Dio sull'uomo e sul creato⁵⁶.

Come noto questo passaggio fu oggetto, subito dopo la pubblicazione dell'Enciclica, di accese controversie, soprattutto in Italia, in quanto poneva le premesse per l'apertura - come di fatto avvenne - di una nuova stagione politica fondata sulla ricerca di una collaborazione, osteggiata da una parte del mondo cattolico e anche della gerarchia ecclesiastica, tra il partito di ispirazione cristiana e quelli della sinistra più moderata, socialdemocratici e socialisti⁵⁷.

⁵⁵ GIOVANNI XXIII, enc. *Pacem in terris*, cit., n. 84.

⁵⁶ Per P. DE CHARENTENAY, *Pacem in terris*, in *Aggiornamenti sociali*, cit., p. 164, questo passaggio costituisce « il punto culminante, probabilmente l'apice di tutta l'enciclica », in quanto apriva « uno spazio completamente nuovo alle relazioni con i Paesi dell'Est e con le società che stanno oltre la cortina di ferro o quella di bambù. Non si condanna più una società in quanto vi viene insegnata una certa dottrina; bisogna invece osservare concretamente i movimenti sociali che in essa si sviluppano e cercare tutti i mezzi possibili di contatto e di azione ».

⁵⁷ Sulla c.d. « apertura a sinistra », promossa da Amintore Fanfani e Aldo Moro, che chiuse una fase storica della politica italiana del dopoguerra dominata dalla figura di



Al di là dei suoi esiti immediati, va peraltro rimarcato che una simile apertura era, ed è tuttora, del tutto coerente con il principio ispiratore del documento giovanneo, ovvero la ricerca della pace e di una pacifica convivenza attraverso il dialogo, inesaurito e continuo, tra tutte le componenti della società civile e della comunità internazionale.

10 - La perenne attualità dell'Enciclica

Come noto la *Pacem in terris*, per i suoi contenuti e per il contesto storico nel quale fu pubblicata, ebbe un forte impatto non solo all'interno della Chiesa, ove peraltro non mancarono critiche, ma soprattutto nell'opinione pubblica mondiale, e resta tra i documenti, insieme alla *Populorum progressio* di Paolo VI, che maggiormente contribuirono all'affermazione dell'autorevolezza e del prestigio della Santa Sede nel mondo ben al di là dei confini dell'ecumene cattolico.

Come già ricordato, essa ebbe anche un forte impatto sui lavori del Concilio Vaticano II, orientandolo in modo decisivo nella trattazione dei temi concernenti il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo e con la dottrina dei diritti fondamentali, in particolare la libertà religiosa. Il nuovo e positivo approccio al tema dei diritti umani, recepito dai documenti conciliari, è divenuto poi una costante nel magistero dei successivi pontefici. Basti pensare, oltre alle già ricordate acquisizioni conciliari, all'insegnamento in materia di Giovanni Paolo II, con la sua insistenza sulla tutela e promozione dei diritti umani come impegno primario della missione della Chiesa nel mondo: l'uomo "è la prima e fondamentale via della Chiesa, via tracciata da Cristo stesso"⁵⁸.

Nonostante la sua ampia e diffusa recezione nel magistero conciliare e pontificio, la *Pacem in terris* conserva peraltro una sua irripetibile e stringente attualità e preziosità, per la semplicità e la chiarezza dei suoi enunciati e della sua struttura, accessibili a tutti anche al di fuori del mondo cattolico, e per l'autenticità della sua ispirazione, ove si coglie l'espressione di un sincero anelito per il bene dell'intera umanità.

Essa rimane, a mio parere, anche per il suo luminoso equilibrio tra la fedeltà all'uomo e la sua vocazione trascendente, una fonte di costante ispirazione non solo all'interno della Chiesa ma anche al di fuori di essa

Pio XII, da ultimo cfr. **C. CATANANTI**, *L'Italia vaticana. L'egemonia della Chiesa di Pio XII sulla Repubblica*. Prefazione di A. Riccardi, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2025, p. 389 ss.

⁵⁸ Cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, Lett. enc. *Redemptor Hominis* all'inizio del suo ministero pontificale, cit., n. 14.

per tutti coloro, singoli, gruppi e governi, che intendano impegnarsi nella costruzione di un mondo migliore.

